

*Cancellazioni di società in liquidazione e approvazione del bilancio finale di liquidazione*

Tribunale di Napoli, 5 novembre 2013. Estensore QUARANTA.

**Cancellazione di una società di capitali in liquidazione – presupposti – approvazione bilancio di liquidazione – sussistenza**

**Reclamo avverso bilancio finale di liquidazione – legittimazione attiva creditori sociali – esclusione**

**Cancellazione di una società di capitali – passività insoddisfatte – fatto impeditivo – esclusione**

**Cancellazione di una società – effetti estintivi – cancellazione di tale cancellazione ex art. 2191 cc – presupposti – prova contraria dell’operatività dell’ente - sussistenza**

**Cancellazione di una società di capitali – estinzione - successione dei soci nelle passività – sussistenza – responsabilità intra vires dei soci - sussistenza**

**Giudice del registro – accertamento del presupposto della cancellazione (approvazione di bilancio finale di liquidazione formalmente valido) – sussistenza - verifica contenuto sostanziale del bilancio – esclusione**

*In conformità a quanto sostenuto dalle le S.U. della Cassazione, con le sentenze “gemelle” del 12.3.2013 nn. 6070 e 6071, chiamate a prendere posizione sugli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, dopo la riforma organica del diritto societario attuata dal D. Lgs. n. 6 del 2003 e con le precedenti [sentenze nn. 4060 e 4061 del 2010](#), nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell'art. 2495 c.c. (rispetto alla formulazione del precedente art. 2456 c.c., che disciplinava la medesima materia) va rinvenuta valenza innovativa, racchiusa essenzialmente nell’introduzione di una clausola di salvezza dell’effetto estintivo della cancellazione, tramite l’incipit del secondo comma della norma citata (“ferma restando l’estinzione della società”).*

*La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l’estinzione dell’ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz’altro produttiva di quell’effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore*

*della citata riforma, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente. Per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto della novellata L. Fall., art. 10, la stessa regola è applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495, e sia rimasto per loro in vigore l'invariato disposto dell'art. 2312, (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324). La situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa.*

*Intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese, la prova contraria rispetto all'estinzione della società non può vertere più sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla medesima società, perché ciò condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria. Per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro.*

*La cancellazione dal registro, pur provocando l'estinzione dell'ente debitore, determina il trasferimento dei debiti se trasferiscano in capo a dei successori.*

*Il descritto meccanismo successorio opera nei confronti dei soci a prescindere dal fatto che questi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità nei limiti di quanto ricevuto. Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo.*

*La presenza di passività non onorate non può considerarsi impeditiva della cancellazione e nemmeno sintomatica di una cancellazione avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dalla legge, in quanto fondata su bilanci falsi o sulla falsa rappresentazione della situazione contabile. Invero, alla luce del precetto contenuto nell'art. 2495 c.c., la liquidazione deve ritenersi compiuta e la società estinta con la cancellazione dal registro delle imprese, anche qualora rimangano creditori insoddisfatti. In definitiva, il procedimento di liquidazione può ritenersi ultimato anche in presenza di obbligazioni non onorate*

*dalla società e non vi è spazio per un accertamento sostanziale, in particolare da parte del Giudice del Registro, di insussistenza del presupposto (l'approvazione di valido bilancio finale di liquidazione) fondante la legittimità della istanza di cancellazione della società.*

*I poteri del giudice del registro delle Imprese sono limitati al controllo di legittimità formale dell'atto della cui iscrizione si tratta. La conclusione, del resto, appare saldamente ancorata al dettato degli artt. 2189, comma secondo, cod. civ., e 11, comma sesto, lett. a)-e), del D.P.R. 7.12.1995 n. 581, attuativo dell'art. 8 della L. 23.12.1993, n. 580. Si avrà, così, un controllo limitato alla verifica delle condizioni formali prescritte dalla legge per quell'atto (verifica della competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica delle sottoscrizioni, riconducibilità dell'atto iscrivendo al tipo giuridico previsto dalla legge, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione, etc.), con esclusione dell'indagine sulla legittimità sostanziale, salvo che la radicale illiceità contenutistica dell'atto finisca addirittura per metterne in discussione la riconducibilità al "tipo" giuridico di atto iscrivibile.*

Rg. 6049/2013

TRIBUNALE DI NAPOLI  
Volontaria Giurisdizione  
Giudice Del Registro delle Imprese

Il Giudice, dott. Enrico Quaranta,

Vista l'istanza di revoca della cancellazione dal Registro delle Imprese di Napoli della I. Productions s.r.l. in liquidazione, con sede legale in Napoli al Corso Secondigliano n. 466 (REA NA 873753) - iscritta in data 6.12.2012 a seguito di *chiusura della liquidazione* - formulata dal Fallimento I. Service s.r.l. ( Tribunale di Napoli, 78/2012), in persona del curatore dott. Antonio Petricciuolo, quale creditore della predetta società;

letta la documentazione inoltrata al riguardo dall'Ufficio del Registro delle Imprese;

rilevato che all'udienza del 31 ottobre 2013, fissata per la comparizione delle parti, interveniva il curatore della procedura istante, producendo relata di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al liquidatore ed al socio unico della I. Productions s.r.l. in liquidazione, riportandosi per il resto agli atti;

sciogliendo la riserva assunta alla predetta, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

In punto di fatto, v'è da rilevare che in atti si rinvennero la visura della I. Productions s.r.l. in liquidazione unitamente al bilancio finale di liquidazione della stessa; inoltre, una serie di effetti cambiari, emessi a Salerno in data 4 aprile 2011 da detta società in favore della Ideal Service Srl in bonis, con scadenze tra il 28 gennaio 2012 ed il 30 marzo 2012, prodotti in copia informale dalla curatela.

Della debitoria riferita dalla procedura ricorrente invero non è traccia nello stato patrimoniale del bilancio di liquidazione ( formalmente approvato) della predetta I..

Riproduzione riservata

Ciò esposto, in punto di diritto va rilevato che le S.U. della Cassazione, con le sentenze “gemelle” del 12.3.2013 nn. 6070 e 6071, chiamate a prendere posizione su un nodo tematico - gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, dopo la riforma organica del diritto societario attuata dal D. Lgs. n. 6 del 2003 - in parte già esaminato da alcune sentenze delle sezioni unite nel corso dell'anno 2010, hanno confermato i principi affermati in quelle sentenze.

In particolare, con le [sentenze nn. 4060](#) e [4061](#) del 2010, le Sezioni Unite hanno ravvisato nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell'art. 2495 c.c. (rispetto alla formulazione del precedente art. 2456 c.c., che disciplinava la medesima materia) una valenza innovativa, racchiusa essenzialmente nell'introduzione di una clausola di salvezza dell'effetto estintivo della cancellazione, tramite l'*incipit* del secondo comma della norma citata (“*ferma restando l'estinzione della società*”).

Pertanto, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata riforma, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente.

Per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto della novellata L. Fall., art. 10, la stessa regola è apparsa applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495, e sia rimasto per loro in vigore l'invariato disposto dell'art. 2312, (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324). La situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, differenza che, per quanto appena detto in relazione all'estinzione della società, risulta oramai molto sfumata.

Le Sezioni Unite, con le sentenze del 2013 citate, confermando quanto già avevano sancito con la sent. n. 8426/2010, hanno avuto modo di precisare che, una volta intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese, la prova contraria rispetto all'estinzione della società non può vertere più sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla medesima società, perché ciò condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria.

Per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro.

È questa soltanto la situazione alla quale viene ricollegata la possibilità che, tanto per le società di persone quanto per le società di capitali, si addivenga anche d'ufficio alla "cancellazione della pregressa cancellazione" (cioè alla rimozione della cancellazione dal registro in precedenza intervenuta), in forza del disposto dell'[art. 2191 c.c.](#), con la conseguente presunzione che la società non abbia mai cessato *medio tempore* di operare e di esistere.

Ferme tali premesse, si tratta ora di mettere meglio a fuoco le conseguenze che ne possono derivare in ordine ai rapporti, originariamente facenti capo alla società estinta a seguito della cancellazione dal registro, che tuttavia non siano stati definiti nella fase della liquidazione, o perché li si è trascurati (li si

potrebbe allora definire "residui non liquidati") o perché solo in seguito se ne è scoperta l'esistenza (li si suole definire "sopravvenienze").

Tralasciando la problematica relativa alla sorte dei residui attivi non liquidati e delle sopravvenienze attive della liquidazione, in quanto non rilevante nel caso di specie, si prenderanno in considerazione soltanto i rapporti passivi, cioè quelli implicanti l'esistenza di obbligazioni gravanti sulla società.

Il legislatore del codice civile, anche in occasione della già ricordata riforma del diritto societario, si è preoccupato espressamente soltanto di disciplinare la sorte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società dal registro.

Il secondo comma del citato art. 2495 (riprendendo, peraltro, quanto già stabiliva in proposito il previgente art. 2456, comma 2) stabilisce, a tal riguardo, che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.

E' prevista, inoltre, anche la possibilità di agire (deve intendersi, però, per risarcimento dei danni) nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento del debito sociale è dipeso da colpa di costui.

Un'analogia disposizione è dettata, per le società in nome collettivo, dal comma 2, del pure già citato art. 2312, salvo che, in tal caso, pur dopo la dissoluzione dell'ente ma coerentemente con le caratteristiche del diverso tipo societario, non opera la limitazione di responsabilità di cui godono i soci di società di capitali. La stessa regola si ripropone per la società in accomandita semplice, ma l'ultrattività dei principi vigenti in pendenza di società fa sì che, anche dopo la cancellazione, l'accomandante risponda solo entro i limiti della sua quota di liquidazione (art. 2324).

Lo scarno tessuto normativo cui s'è fatto cenno non sembra autorizzare la conclusione che, con l'estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, si estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo.

Se così fosse, si finirebbe col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui (magari facendo venir meno, di conseguenza, le garanzie, prestate da terzi, che a quei debiti eventualmente accedano), e ciò pare tanto più inammissibile in un contesto normativo nel quale l'[art. 2492 c.c.](#) neppure accorda al creditore la legittimazione a proporre reclamo contro il bilancio finale di liquidazione della società debitrice, il cui deposito prelude alla cancellazione.

Ipotizzare - come pure si è fatto da taluni - che la volontaria estinzione dell'ente collettivo comporti, perciò, la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro di esso pendenti per l'accertamento di debiti sociali tuttora insoddisfatti significherebbe imporre un ingiustificato sacrificio del diritto dei creditori; sacrificio che non verrebbe sanato dalla possibilità di agire nei confronti dei soci, alle condizioni indicate dalla citata disposizione dell'art. 2495, se quest'azione fosse concepita come diversa ed autonoma rispetto a quella già intrapresa verso la società, non foss'altro che per la necessità di dover riprendere il giudizio da capo con maggiori oneri e col rischio di non riuscire a reiterare le prove già espletate.

Ma se allora deve escludersi che la cancellazione dal registro, pur provocando l'estinzione dell'ente debitore, determini al tempo stesso la sparizione dei debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi, è del tutto naturale immaginare che questi debiti si trasferiscano in capo a dei successori e che, pertanto, la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 2495 implichi, per l'appunto, un meccanismo di tipo successorio,

che tale è anche se si vogliono rifiutare improprie suggestioni antropomorfe derivanti dal possibile accostamento tra l'estinzione della società e la morte di una persona fisica.

La *ratio* della norma dianzi citata, d'altronde, palesemente risiede proprio in questo: nell'intento d'impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto. Ma questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati.

Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell'ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori (sembra dubitarne Cass. 13 luglio 2012, n. 11968, ma in base ad una motivazione in buona parte imperniata sulla disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36, comma 3, operante solo nello specifico settore del diritto tributario).

Puntualmente autorevole dottrina ha affermato che la responsabilità dei soci trova giustificazione nel "*carattere strumentale del soggetto società: venuto meno questo, i soci sono gli effettivi titolari dei debiti sociali nei limiti della responsabilità che essi avevano secondo il tipo di rapporto sociale prescelto*". Persuade di ciò anche il fatto che il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica (si veda, in argomento, [Cass. 3 aprile 2003, n. 5113](#)). Come, nel caso della persona fisica, la scomparsa del debitore non estingue il debito, ma innesca un meccanismo successorio nell'ambito del quale le ragioni del creditore sono destinate ad essere variamente temperate con quelle degli eredi, così, quando il debitore è un ente collettivo, non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione (alla quale, a differenza della morte della persona fisica, concorre di regola la sua stessa volontà) non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure *sui generis*, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, *pendente societate*, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali.

Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione.

Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuol dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare.

D'altro canto, alla tesi - pure in sé certamente plausibile - che limita il descritto meccanismo successorio all'ipotesi in cui i soci di società di capitali (o il socio accomandante della società in accomandita semplice) abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società (tesi propugnata da [Cass. 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679](#), nonché da Cass. 9 novembre 2012, n. 19453), sembra da preferire quella che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti

all'esito della liquidazione (anche ai fini processuali), fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno.

Il successore che risponde solo *intra vires* dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo.

Della correttezza della ricostruzione sistematica dell'istituto in termini (almeno *lato sensu*) successivi è d'altronde lo stesso legislatore a fornire un indizio assai significativo, disponendo che la domanda proposta dai creditori insoddisfatti nei confronti dei soci possa essere notificata, entro un anno dalla cancellazione della società dal registro, presso l'ultima sede della medesima società (art. 2495 cit., comma 2, ultima parte).

Non interessa qui soffermarsi sulle perplessità che da talune parti sono state sollevate quanto all'idoneità di tale disposizione ad assicurare adeguatamente il diritto di difesa dei soci nei cui confronti la domanda sia proposta. Importa notare come il legislatore, inserendo siffatta previsione processuale nel corpo di un articolo del codice civile, si sia palesemente ispirato all'art. 303 c.p.c., comma 2, che consente, entro l'anno dalla morte della parte, di notificare l'atto di riassunzione agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto: testimonianza evidente di una visione in chiave successoria del meccanismo in forza del quale i soci possono esser chiamati a rispondere dei debiti insoddisfatti della società estinta.

Detto ciò sull'inidoneità della sussistenza di passività non onorate, esistenti al momento del deposito del bilancio finale di liquidazione (o anche a questo sopravvenute), a costituire un fatto impeditivo della cancellazione, e della connessa estinzione, di una società, occorre aggiungere che la presenza delle predette passività non può considerarsi nemmeno sintomatica di una cancellazione avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dalla legge, in quanto fondata su bilanci falsi o sulla falsa rappresentazione della situazione contabile.

Invero, alla luce del precetto contenuto nell'art. 2495 c.c., la liquidazione deve ritenersi compiuta e la società estinta con la cancellazione dal registro delle imprese, anche qualora rimangano creditori insoddisfatti.

In definitiva, il procedimento di liquidazione può ritenersi ultimato anche in presenza di obbligazioni non onorate dalla società e non vi è spazio per un accertamento sostanziale, in particolare da parte del Giudice del Registro, di insussistenza del presupposto (l'approvazione di valido bilancio finale di liquidazione) fondante la legittimità della istanza di cancellazione della società (in questo senso la assolutamente prevalente giurisprudenza di merito, per la quale, *ex plurimis*, Tribunale di Roma – Giudice del Registro – decreto del 2.4.2013).

In definitiva: a) compiuta la liquidazione, anche se non soddisfacente per tutti i creditori, a norma dell'art. 2492 c.c. i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione, depositandolo presso l'ufficio del registro delle imprese con le relazioni dei sindaci e dei revisori; b) nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto e la sentenza fa stato anche

riguardo ai non intervenuti; c) ex art. 2493 c.c., decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci; d) ex art. 2495 c.c., approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

L'approvazione del bilancio finale di liquidazione è, quindi, la condizione legittimante la cancellazione dal Registro delle imprese; questa, ove avvenuta, ha quindi l'effetto di far venire meno la soggettività dell'ente, e con essa la sua capacità processuale, nonché la legittimazione attiva e passiva dei suoi organi la quale, relativamente ai processi in corso, che si trasferisce ai singoli soci.

I predetti, per la vicenda estintiva, divengono non solo responsabili nei confronti dei creditori sociali per i crediti rimasti insoddisfatti, ma anche partecipi della comunione sui beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, con la conseguente configurabilità di una successione a titolo universale che dà luogo, sul piano processuale, all'applicabilità dell'art. 110 c.p.c. (Cass. civ., Sez. I, 15/10/2012, n. 17637, Z.E. C. M.S., Società, 2012, 12, 1354).

I creditori sociali, non legittimati direttamente a reclamare un bilancio finale di liquidazione che assumono falso, si ritrovano quindi a poter agire nei riguardi dei soci e dei liquidatori ed a poter dimostrare in quella sede – sia pur in via incidentale – o la falsità dei bilanci, quindi che i soci hanno ricevuto beni in distribuzione a fronte della simulata incapienza della società, tal per cui con questi devono rispondere delle passività non soddisfatte ovvero che il liquidatore ha violato gli obblighi connessi alla redazione dei bilanci e/o alle attività consentite in fase di liquidazione, dovendo rispondere per i danni conseguenti.

In ogni caso la questione della presunta falsità dei bilanci non può costituire elemento fondante la revoca da parte del Giudice del Registro di una cancellazione apparentemente corretta.

Se è pacifico infatti che l'ufficio del registro, in sede di iscrizione, deve compiere un controllo di corrispondenza dell'atto alla regola legale e non può sconfinare in una valutazione di merito dell'atto depositato, per cui, in particolare, il Conservatore non può entrare nel merito della vicenda estintiva onde verificare la bontà dei dati compresi nel bilancio finale di liquidazione, deve ritenersi, altresì, che lo stesso sindacato del Giudice del Registro debba esaurirsi nel momento in cui venga accertata la sussistenza o meno di quelle condizioni formali richieste dalla legge affinché possa dirsi esistente e quindi produttiva di effetti, una determinata volontà sociale.

In sostanza, considerato che, in virtù dell'art. 2188 c.c., il Giudice del Registro ha essenzialmente la funzione di vigilare sull'operato dell'ufficio del registro e che, in particolare, in tema di cancellazione d'ufficio, l'art. 2191 fa riferimento a quelle medesime “*condizioni richieste dalla legge*” richiamate dalle norme citate innanzi a proposito del controllo effettuato dall'ufficio, va affermato che il Giudice del Registro esercita il solo controllo formale.

Più segnatamente, risulta condivisibile l'opinione dominante in dottrina secondo cui i poteri del Conservatore e del Giudice del Registro delle Imprese sono limitati al controllo di legittimità formale dell'atto della cui iscrizione si

tratta. La conclusione, del resto, appare saldamente ancorata al dettato degli artt. 2189, comma secondo, cod. civ., e 11, comma sesto, lett. a)-e), del D.P.R. 7.12.1995 n. 581, attuativo dell'art. 8 della L 23.12.1993, n. 580.

Si avrà, così, un controllo limitato alla verifica delle condizioni formali prescritte dalla legge per quell'atto (verifica della competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica delle sottoscrizioni, riconducibilità dell'atto iscrivendo al tipo giuridico previsto dalla legge, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione, etc.), con esclusione dell'indagine sulla legittimità sostanziale, salvo che la radicale illiceità contenutista dell'atto finisca addirittura per metterne in discussione la riconducibilità al "tipo" giuridico di atto iscrivibile ( così Trib. Verona, 05/10/2009, Conservatore del registro delle imprese, Giur. It., 2010, 3, 612).

Le conclusioni che precedono risultano del resto sostanzialmente coerenti con la posizione assunta dalla più recente giurisprudenza, che da ultimo ha ritenuto di revoca la cancellazione della società ritenendo solo apparente il bilancio di liquidazione approvato ( Trb. Milano, giud. registro 12 marzo 2012).

Nella circostanza non paiono sussistere i presupposti per accedere alla misura richiesta: ed invero la cancellazione dal registro risulta esser stata richiesta conformemente ( e ritualmente) rispetto a quanto previsto dall'art. 2495 cit.

Essa del resto fonda su di un bilancio di liquidazione che – pur in ipotesi parzialmente falso – ha assunto la veste ed i contenuti richiesti dalla legge, con a corredo la relazione del liquidatore che ha chiarito le attività di gestione della fase.

In altri termini non può concludersi che l'iscrizione promani da una formalità solamente apparente, ovvero da un'approvazione di un mero simulacro di bilancio.

Del resto non è allegato né vi è prova che la I. abbia continuato in realtà ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro. Per tutti i motivi innanzi esposti, e alla luce del condivisibile chiarimento sistematico fornito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non vi è spazio, nel caso di specie, per l'accoglimento del ricorso, fondato sul presupposto dell'esistenza ( nascosta, a quanto si assume) di un cospicuo debito sociale insoddisfatto, debito rispetto al quale va appunto configurato il fenomeno successorio disegnato dalla Cassazione e che trova il suo fondamento normativo nell'art. 2495 comma 2 c.c..

PQM

Visti gli articoli 2188 e 2191 c.c.;

Rigetta il ricorso.

Si comunichi agli interessati ed al Conservatore dell'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 17 d.p.r. n. 581/1995.

Napoli, 5 novembre 2013

Il Giudice Del Registro

dr. Enrico QUARANTA

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T., dott Emiliano Vassallo.